

**Pareri resi sul
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL
COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA
E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE
15 MAGGIO 2000, N. 10**

TITOLO II - Il sistema delle relazioni sindacali

Art. 4 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa

Come si determina la rappresentatività sindacale in contrattazione decentrata?

Secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 14 dell'Accordo Regionale Quadro sulle modalità di utilizzo delle aspettative e dei permessi nonché delle altre aspettative sindacali del 29.09.2011, anche in sede di contrattazione decentrata, occorre che le "OO.SS. che aderiscono all'ipotesi d'accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% del comparto" sulla base della rappresentatività accertata in sede regionale.

Il contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in sede periferica può definire i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione?

La competenza alla definizione dei criteri generali delle metodologie di valutazione basate su precisi indici e standard si attesta, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 4 del vigente CCRL del personale non dirigenziale, al contratto collettivo decentrato integrativo e cioè, per quanto riguarda l'Amministrazione regionale, a quello stipulato in sede dipartimentale.
Pertanto secondo quanto stabilito al comma 4 lett. b) dello stesso art. 4, in relazione alla materia di che trattasi l'ufficio periferico deve curare l'applicazione e la gestione della disciplina definita dal comma 3.